



Provvedimento n. 37 del 28 ottobre 2016

Oggetto: Procedura di gara a evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto titolare di strutture per la gestione servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario da inserire nell'ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)

IL DIRETTORE

PREMESSO che la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (*"Disciplina del servizio sanitario regionale"*) e, segnatamente il capo III bis (*"Società della Salute"*), articoli 71 bis e ss., disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;

DATO ATTO che in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di detta stipula, già approvata dal Consiglio Comunale di Firenze e dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze;

VISTO l'art. 12 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della Salute di Firenze;

PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze 23 luglio 2015, n. 1, il sottoscritto, dott. Andrea Francalanci, è stato nominato Direttore del Consorzio e che l'incarico è decorso dal 27 luglio 2015;

PREMESSO che, come da verbale conservato agli atti della Società della Salute, la Giunta Esecutiva nella seduta del 22 settembre 2016, prendendo atto della prossima conclusione del "Progetto Paci" attivato dal 2010 nel territorio comunale fiorentino dal Comune di Firenze per l'accoglienza di 130 richiedenti protezione internazionale e rifugiati a seguito di un accordo con il Ministero dell'Interno e dell'impossibilità di una sua riproposizione da parte dello stesso Comune di Firenze, ha autorizzato il Direttore a predisporre e presentare un nuovo progetto nell'ambito del nuovo bando SPRAR per il triennio 2017-2019, prevedendone l'estensione da un lato ad altre categorie di beneficiari con problematiche socio-sanitarie, dall'altro ad altri posti ubicati in Comuni che rientrano nell'ambito territoriale della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest;

VISTO il provvedimento del Direttore 13 ottobre 2016, n. 35, con il quale è stato approvato l'Accordo fra il Comune di Firenze, la Società della Salute di Firenze e la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest ai fini della presentazione di un progetto a valere sul nuovo bando SPRAR per il triennio 2017-2019 da realizzarsi nell'area metropolitana di Firenze;

RICHIAMATE:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali");
- la legge 11 agosto 1991, n. 226 ("Legge quadro sul volontariato");
- la legge 8 novembre 1991, n. 381 ("Disciplina delle cooperative sociali");
- la legge 7 dicembre 2000, n. 383 ("Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale");
- il d.p.c.m. 30 marzo 2001 ("Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art.5 della legge 8 novembre 2000, n.328");
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 ("Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale");
- la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 e successive modificazioni ("Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato") (testo coordinato);
- la legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 ("Disciplina dei rapporti con le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale");
- la legge regionale 9 dicembre 2002, n. 41 e successive modificazioni ("Disciplina delle associazioni di promozione sociale");
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 ottobre 2004, n. 59/R ("Regolamento di esecuzione dell'art. 17 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 - Disciplina delle associazioni di promozione sociale");
- il decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 ("Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – SPRAR");

VISTI:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"), nel prosieguo denominato "Codice";
- l'art 192 del T.U.E.L. n. 267/00;
- il "Regolamento per la disciplina dei contratti" del Comune di Firenze, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale 5 marzo 2012, n. 8, modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale 11 novembre 2013, n. 55, cui la Società della Salute fa rinvio per la disciplina delle proprie procedure di gara;

PRESO ATTO che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrattare e che dal combinato disposto del citato art. 11 del Codice dei Contratti, dell'articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/00 e dell'art 27 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Firenze, deriva che il provvedimento di indizione deve indicare:

- a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) la durata;
- d) il valore economico;
- e) la forma del contratto;
- f) le clausole ritenute essenziali e l'eventuale capitolato speciale;
- g) la procedura ed i criteri di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;

RITENUTO pertanto necessario precisare che:

a) Il fine di pubblico interesse

Il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con la presente procedura è quello di garantire servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario da inserire nell'ambito del Sistema di Protezione per

Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), anche con riferimento alla categoria di soggetti con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata.

La scelta organizzativa di affidare in via indiretta la gestione dei servizi oggetto di bando consente di rispettare i vincoli normativi e di bilancio che, al momento, rendono impossibile per la Società della Salute una gestione diretta del servizio.

I servizi oggetto del presente avviso non rendono possibile la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali per le economie di scala che si possono realizzare con una loro gestione unitaria e per l'esistenza di servizi comuni.

b) Oggetto del contratto

L'appalto in specie è volto all'individuazione di un soggetto titolare di strutture per la gestione di servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario da inserire nell'ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per 131 posti, di cui 117 nella categoria di soggetti ordinari e 14 nella categoria di soggetti con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata per i quali si ritiene possibile l'adozione di appositi progetti personali improntati al raggiungimento di una maggiore autonomia e le cui eventuali disabilità consentano comunque di intraprendere uno specifico percorso formativo o lavorativo, a valere sui finanziamenti di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016.

c) Durata

L'appalto in specie ha una durata di 36 (trentasei) mesi con decorrenza presunta dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

A insindacabile giudizio della Società della Salute l'affidamento può essere rinnovato, solo ed esclusivamente nel caso in cui il Ministero dell'Interno proroghi la durata del progetto, provvedendo nel contempo al suo finanziamento per ulteriori tre anni, senza che la ditta nulla possa pretendere in caso di mancato rinnovo, secondo la fattispecie prevista dall'art. 63, comma 5, del Codice "per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato".

d) Il valore stimato dell'appalto per la durata di tre anni è pari a euro 6.607.230,00 (IVA esclusa, se dovuta). Importo soggetto a ribasso.

In caso di rinnovo e della proroga tecnica (di quattro mesi) l'importo complessivo è pari a euro 13.948.586,67. (IVA esclusa, se dovuta). Importo soggetto a ribasso.

e) La forma dei contratti

La forma prevista è quella pubblico-amministrativa in formato elettronico con sottoscrizione digitale, come stabilito dalla normativa vigente.

f) Sono clausole ritenute essenziali, tutte quelle previste dal capitolato d'appalto, i criteri di aggiudicazione e i requisiti di partecipazione.

La Società della Salute, sulla base dell'offerta presentata, procederà all'integrazione del capitolato d'appalto.

g) Le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta sono le seguenti:

- gara di appalto con il sistema della procedura aperta con pubblicazione di bando, in quanto consente di procedere a una tempestiva aggiudicazione, fermo restando il rispetto dei citati principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, determinando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83, secondo i criteri stabiliti nel Bando;
- l'art. 95 del Codice, considerando la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici (in corso di recepimento da parte dello Stato italiano) stabilisce che "occorre stabilire esplicitamente che l'offerta economicamente più vantaggiosa dovrebbe essere valutata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, che dovrebbe sempre includere un elemento relativo al prezzo o al costo" e che, "quando gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, essi dovrebbero valutare le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo". La stessa Commissione Europea, nel "Libro Verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici" (COM(2011) 15 definitivo) si chiede se, posto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sembra il più adatto a realizzare obiettivi

strategici, sia utile modificare le norme vigenti (per alcuni tipi di appalti/alcuni settori specifici/indeterminate circostanze, quali i servizi sociali) per eliminare il criterio basato unicamente sul prezzo più basso ovvero per limitare l'applicazione del criterio del prezzo o l'importanza che le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire al prezzo nell'offerta economicamente più vantaggiosa. E', difatti, ormai consolidato il principio che nel campo dei servizi sociali occorre privilegiare l'elemento della qualità rispetto all'offerta economica. Inoltre, gli appalti in oggetto sono riferiti a servizi in cui il costo prevalente stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro è la manodopera e pertanto non suscettibile a ribasso con conseguente limitazione della possibilità di ridurre il costo del servizio;

- l'art. 97, comma 7, del Codice stabilisce che l'elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi "anche" quando sono presenti "disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici". Il Codice, quindi, per determinati servizi, in linea con Direttiva 2014/24/UE, ammette la possibilità di poter ricorrere solo all'elemento qualitativo;
- per questi motivi, la Società della Salute intende utilizzare quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice, secondo i criteri stabiliti nel bando, stabilendo che, attraverso l'utilizzo della possibilità di deroga previsto dall'art. 30 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Firenze, all'offerta tecnica un punteggio di 80 (ottanta) punti e all'offerta economica un punteggio di 20 (venti) punti;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'espletamento della gara per l'affidamento dei servizi in oggetto secondo le procedure di cui al Codice e, in particolare, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo all'offerta tecnica un punteggio di 80 (ottanta) punti e all'offerta economica un punteggio di 20 (venti) punti;

VISTI gli schemi dei seguenti documenti, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale:

- a) bando di gara;
 - b) disciplinare di gara
 - c) capitolato speciale d'appalto.
 - d) mod. 1 – fac-simile dell'istanza di ammissione alla gara;
 - e) mod. 2 – fac-simile della dichiarazione circa il possesso dei requisiti, con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà;
 - f) mod. 3 – fac-simile della dichiarazione sostitutiva di certificazioni inerente le situazioni di cui all'art. 80, comma 1, lett. b), c), d), e f) del Codice da compilare e sottoscrivere da parte dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3;
 - g) mod. 4 – schema di articolazione dell'offerta tecnica;
 - h) mod. 5 - modello per la presentazione dell'offerta economica e quantitativa;
 - i) mod. 6 – fac-simile della dichiarazione di avvalimento di cui all'art. 89 del Codice ;
 - j) mod. 7 – fac-simile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria di cui all'art. 89 del Codice;
 - k) mod.8 - dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni inerente alcune delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, lett. b), c), d) e f) del Codice, in caso di soggetti cessati;
- (I modelli di gara di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), j) e k) sono messi a disposizione dei concorrenti);

CONSIDERATO che il codice CPV corrispondente ai servizi oggetto di appalto rientra fra quelli previsti dall'art. 143 del Codice ("Appalti Riservati per determinati servizi"), di cui al Titolo VI ("Regimi particolari di appalto"), Capo I ("Appalti nei settori speciali"), Sezione IV ("Servizi sociali, concorsi di progettazione e norme su esecuzione") e Titolo VI, Capo II ("Appalti nei servizi sociali");

DATO ATTO che l'applicazione parziale del Codice consente alle stazioni appaltanti di definire tempi e modalità di pubblicità del bando, fermo restando il rispetto dei principi comunitari sopra citati;

RITENUTO di individuare quali modalità di pubblicazione del bando le seguenti forme, che, senza aggravii di spesa per l'Amministrazione, consentono di garantire pubblicità e massima partecipazione dei concorrenti:

- a) pubblicazione in forma integrale sulla G.U.U.E., secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 32/16 dell'ANAC;
- b) pubblicazione per estratto sull'Osservatorio Contratti Pubblici Regione Toscana (SITAT SA);
- c) pubblicazione in forma integrale sul profilo di committente;
- d) pubblicazione in forma integrale all'Albo Pretorio;

DATO ATTO che

- gli acquisti di servizi di cui alla presente determinazione rispettano le disposizioni del decreto legge n. 52/12, convertito dalla legge n. 94/12, e dell'art. 1 del decreto legge n. 95/12, convertito dalla legge n. 135/12;
- e' stato verificato con consultazione del sito internet che la fornitura del servizio non è acquisibile tramite Convenzioni o accordi quadro CONSIP;
- la Società della Salute si riserva di recedere dal contratto di cui al presente provvedimento o di rivederne le condizioni economiche, ove vengano in essere i presupposti di cui all'art. 1, comma 13, del decreto legge n. 95/12, convertito dalla legge n. 135/12;
- il ruolo di RUP, ai sensi dell'art. 10 del Codice, sarà assunto dal sottoscritto che dichiara di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente provvedimento, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- il sottoscritto agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

CONSIDERATO che l'ammontare complessivo dell'appalto oggetto del presente provvedimento per il periodo presunto dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 ammonta a euro 6.607.230,00 (IVA esclusa, se dovuta);

DATO ATTO che si darà corso all'aggiudicazione definitiva sono nel caso in cui il progetto per la gestione di servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario da inserire nell'ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) sarà finanziato dal Ministero dell'Interno in base al decreto del 10 agosto 2016;

DATO ATTO altresì che, a insindacabile giudizio della Società della Salute, l'affidamento può essere rinnovato, solo ed esclusivamente nel caso in cui il Ministero dell'Interno proroghi la durata del progetto, per ulteriori tre anni, senza che la ditta nulla possa pretendere in caso di mancato rinnovo, secondo la fattispecie prevista dall'art. 63, comma 5, del Codice "per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato";

DATO ATTO dell'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 6849372893, per una spesa prevista pari a euro 800,00 da impegnare a favore dell'ANAC;

RITENUTO di rinviare al successivo provvedimento con il quale si procederà all'aggiudicazione definitiva l'individuazione del Direttore d'esecuzione ai sensi dell'art. 111 del Codice per l'esecuzione dei servizi in oggetto, a cui sarà dato mandato di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dal precitato articolo come esplicitati nelle linee guida dell'ANAC in corso di adozione;

PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00;

RICHIAMATO l' art. 12 dello Statuto;

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa:

1 di indire una procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del Codice per l'affidamento, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice, dei servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario da inserire nell'ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per 131 posti, di cui 117 nella categoria di soggetti ordinari e 14 nella categoria di soggetti con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata per i quali si ritiene possibile l'adozione di appositi progetti personali improntati al raggiungimento di una maggiore autonomia e le cui eventuali disabilità consentano comunque di intraprendere uno specifico percorso formativo o lavorativo, a valere sui finanziamenti di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016,

2 di stabilire che la durata del contratto è pari a anni 3 (ovvero mesi 36) e che, a insindacabile giudizio della Società della Salute, l'affidamento può essere rinnovato, solo ed esclusivamente nel caso in cui il Ministero dell'Interno proroghi la durata del progetto, provvedendo nel contempo al suo finanziamento, per ulteriori tre anni, senza che la ditta nulla possa pretendere in caso di mancato rinnovo, secondo la fattispecie prevista dall'art. 63, comma 5, del Codice "per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato";

3 di dare atto che :

- il valore stimato dell'appalto per la durata di tre anni (periodo presunto dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019) ammonta a euro 6.607.230,00 (IVA esclusa, se dovuta);
- di stabilire che, a cura del R.U.P, tutti gli atti di gara saranno pubblicati e aggiornati sul sito web della Società della Salute, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo: http://www.sds.fi.it/Operazione_trasparenza/Bandi_gara.html sull'Osservatorio Contratti Pubblici Regione Toscana (SITAT SA);
- di dare atto che la forma prevista è quella pubblico-amministrativa in formato elettronico con sottoscrizione digitale, come stabilito dalla normativa;
- di stabilire che sono clausole ritenute essenziali tutte quelle previste dal capitolato d'appalto, dai criteri di aggiudicazione e dai requisiti di partecipazione.
- di stabilire che la Società della Salute, sulla base dell'offerta presentata, procederà all'integrazione del capitolato d'appalto;
- di rinviare al provvedimento del Direttore con il quale si procederà all'aggiudicazione definitiva l'individuazione del Direttore d'esecuzione ai sensi dell'art. 111 del Codice;
- di stabilire che la scelta del contraente avverrà con il sistema della procedura aperta con pubblicazione di bando, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, secondo i criteri stabiliti nel bando;

- di stabilire che sarà attribuito all'offerta tecnica un punteggio di 80 (ottanta) punti e all'offerta economica il punteggio di 20 (venti) punti;
- di approvare gli schemi dei seguenti documenti, allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale:

- a) bando di gara;
 - b) disciplinare di gara;
 - c) capitolato speciale d'appalto;
 - d) mod. 1 – fac-simile dell'istanza di ammissione alla gara;
 - e) mod. 2 – fac-simile della dichiarazione circa il possesso dei requisiti, con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà;
 - f) mod. 3 – fac-simile della dichiarazione sostitutiva di certificazioni inerente le situazioni di cui all'art. 80, comma 1, lett. b), c), d) e f), del Codice da compilare e sottoscrivere da parte dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice;
 - g) mod. 4 – schema di articolazione dell'offerta tecnica;
 - h) mod. 5 - modello per la presentazione dell'offerta economica e quantitativa;
 - i) mod. 6 – fac-simile della dichiarazione di avvalimento di cui all'art. 89 del Codice;
 - j) mod. 7 – fac-simile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria di cui all'art. 89 del Codice;
 - k) mod.8 - dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni inerente alcune delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, lett. b), c), d) e f) del Codice in caso di soggetti cessati;
- (I modelli di gara di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), j) e k) sono messi a disposizione dei concorrenti);

4 di individuare, quali modalità di pubblicazione del bando, le seguenti forme che, senza aggravii di spesa per l'Amministrazione, consentono di garantire pubblicità e massima partecipazione dei concorrenti:

- a) pubblicazione in forma integrale sulla G.U.U.E., secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 32/16 dell'ANAC;
- b) pubblicazione per estratto sull'Osservatorio Contratti Pubblici Regione Toscana (SITAT SA);
- c) pubblicazione in forma integrale sul profilo di committente;
- d) pubblicazione in forma integrale all'Albo Pretorio;

5 di impegnare la spesa complessivamente prevista, per il periodo presunto dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, di euro 6.607.230,00 (IVA esclusa);

6 di dare atto dell'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 6849372893, per una spesa prevista pari a euro 800,00 da impegnare a favore dell'ANAC.